

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernenti l'istituzione del piano urbano di mobilità. C. 4995 Rosato ..... 99

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 280/04: Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. C. 5519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 99

*ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)* ..... 110

DL 314/04: Proroga di termini. C. 5521 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) ..... 103

DL 315/04: Partecipazione dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo, incentivi al trasporto combinato su ferrovia e regime IVA delle offerte a fini umanitari. C. 5522 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 104

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto del sistema portuale.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'Interno, Alfredo Mantovano (*Svolgimento e conclusione*) ..... 106

##### RISOLUZIONI:

7-00528 Sardelli: Poteri sanzionatori dell'ENAC (*Discussione e rinvio*) ..... 106

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del professor Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo della professoressa Turco Bulgherini, dell'ingegner Cherchi, dell'ingegner Gasparretto e del comandante Arnaudo a componenti del relativo collegio. Nomine n. 124, 126, 127, 128 e 133 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Pareri favorevoli*) ..... 107

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 18 gennaio 2005.*

**Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernenti l'istituzione del piano urbano di mobilità.  
C. 4995 Rosato.**

Il Comitato ristretto si è svolto dalle 12.15 alle 12.30.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 18 gennaio 2005. — Presidenza del presidente Paolo ROMANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Paolo Uggé.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**DL 280/04: Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la fun-**

**zionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.**

**C. 5519 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonio PEZZELLA (AN), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari costituzionali il parere sul disegno di legge C. 5519, approvato dal Senato con modificazioni, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, e prevede inoltre, all'articolo 2, introdotto dal Senato, la proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, con particolare riferimento ad aspetti quali la firma digitale e l'erogazione per via telematica di servizi delle pubbliche amministrazioni. La delega è recata dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001) e dovrebbe essere esercitata entro il mese di marzo 2005, termine che, dopo le modifiche apportate dal Senato, viene ora prorogato di sei mesi (9 settembre 2005).

Per quanto riguarda il decreto-legge, ricorda che esso reca interventi urgenti per fronteggiare la crisi di alcuni settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Il testo, composto in origine da sei articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, è stato ampiamente integrato dal Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione. In particolare, è stato soppresso l'articolo 4 (sugli incarichi dirigenziali) e sono stati aggiunti nove nuovi articoli (4-*bis* e da 6-*bis* a 6-*nonies*), oltre a quello inserito direttamente nel disegno di legge di conversione.

Per quanto riguarda le disposizioni di più stretta competenza della Commissione, intende segnalare fin dall'inizio l'articolo 6-*octies*, aggiunto dal Senato, che è volto a prorogare di un anno il termine di ces-

sazione dell'attuale disciplina transitoria in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, e l'articolo 6-*nonies*, anch'esso aggiunto dal Senato, che istituisce un fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato. Esporrà quindi brevemente il contenuto del decreto-legge, come modificato dal Senato, prima di soffermarsi sui due articoli citati.

L'articolo 1 reca una serie di disposizioni a sostegno del settore agricolo, in particolare a favore delle produzioni interessate da «grave crisi di mercato», nonché degli agricoltori che ne sono colpiti.

L'articolo 2 reca norme dirette ad anticipare l'erogazione delle agevolazioni per le aree depresse di cui alla legge 488 del 1992, al fine di accelerare gli investimenti e garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che cofinanziano la legge.

L'articolo 3 interviene sulle controversie riguardanti la soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, già oggetto di precedenti decreti-legge, dettando una nuova disciplina dei crediti vantati nei confronti di tale azienda ospedaliera, mentre l'articolo 3-*bis* interviene sulla composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, nonché sul rinnovo delle cariche previste.

L'articolo 4-*bis* novella la disciplina del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 165 del 2001, in modo da prevedere espressamente l'applicabilità dei principi generali da esso previsti al CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni), e detta inoltre alcune disposizioni specifiche in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze del CNIPA stesso.

L'articolo 5 modifica la disciplina in materia di limiti di impegno di cui all'articolo 4, comma 177, della legge finanziaria 2004 (n. 350 del 2003).

L'articolo 6 modifica l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 168 del 2004, recante misure di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche per studi ed incarichi di consulenza conferiti a

soggetti estranei all'amministrazione nell'anno 2004, prevedendo che, in casi eccezionali, i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai ministri senza portafoglio possano, in deroga, oltrepassare il limite di spesa ivi previsto.

L'articolo 6-*bis* modifica l'articolo 11, comma 3, della legge 137 del 2002, che prevede la nomina di diciotto esperti per una collaborazione con la Presidenza del Consiglio e con il Dipartimento della funzione pubblica nell'attività di semplificazione normativa ed amministrativa. In base alla novella, gli esperti, se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, « possono essere collocati » fuori ruolo, ma non devono esserlo necessariamente, come invece attualmente previsto.

L'articolo 6-*ter* modifica l'articolo 32 del testo unico sull'elettorato attivo, stabilendo che le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alla cancellazione di un elettore dalle liste elettorali in seguito al suo trasferimento di residenza in altro comune non debbano più essere notificate all'interessato, come prevede la normativa vigente, ma solo depositate presso la segreteria del comune nei primi cinque giorni del mese successivo a quello dell'adozione, dandosene avviso mediante manifesti affissi nell'albo comunale e in altri luoghi pubblici.

L'articolo 6-*quater* introduce una disciplina particolare per le procedure concorsuali di reclutamento della dirigenza presso la Presidenza del Consiglio, che vengono così differenziate rispetto a quelle previste per il resto della dirigenza del pubblico impiego. Le differenze concernono l'accesso e le modalità di svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

L'articolo 6-*quinqüies* consente ai comuni di rideterminare il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 446 del 1997.

L'articolo 6-*sexies* dispone la graduale assunzione del personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente

scolastico, indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, che abbia comunque conseguito l'idoneità al corso-concorso e che risulti collocato nelle graduatorie finali del concorso.

L'articolo 6-*septies* reca alcune norme generali sul sistema elettorale, la durata e la composizione degli organi di alcuni ordini o collegi professionali, cui il Governo deve attenersi nel procedere, con regolamento di delegificazione, al riordino della materia secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Le professioni interessate dalla norma sono quelle di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale e psicologo.

Passando quindi all'articolo 6-*octies*, fa presente che, come accennato, esso novella l'articolo 22, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 395 del 2000, prorogando dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005 il termine di cessazione della vigente disciplina transitoria in materia di accesso alla professione di autotrasportatore. La disposizione prevede, com'è noto, che nel periodo di transizione verso la piena liberalizzazione del settore, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi debbano non solo essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, ma anche dimostrare di avere rilevato imprese di autotrasporto preesistenti o almeno l'intero parco veicolare di imprese iscritte all'albo, in possesso di titolo autorizzativo e che cessino l'attività. In sostanza, la norma in esame è volta a mantenere in vigore per tutto il 2005 il regime autorizzatorio previsto dalla legge di riferimento dell'autotrasporto, la n. 298 del 1974, posticipando al 2006 la piena liberalizzazione del settore, come richiesto dalle associazioni di categoria.

Ricorda quindi che alla fine 2004 il Governo, considerata l'imminente scadenza del termine del 31 dicembre 2004,

ha provveduto a prorogarlo attraverso un altro provvedimento d'urgenza, vale a dire con il decreto-legge n. 314 del 2004, il cui disegno di legge di conversione è all'esame della Camera ed è al successivo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna, in sede consultiva. La proroga, tuttavia, è fino al 30 giugno 2006, quindi non di un solo anno, come proposto dal Senato, ma di un anno e mezzo. L'intervento d'urgenza tiene peraltro conto, secondo quanto precisa la relazione di accompagnamento, delle intese raggiunte dal Governo con le associazioni di categoria dell'autotrasporto il 29 novembre 2004. Al riguardo, fa presente che il nuovo termine (30 giugno 2006) introdotto dal decreto-legge n. 314 è già in vigore, a differenza di quello proposto dall'articolo 6-*octies* introdotto dal Senato nel decreto-legge n. 280 in sede di conversione. Allo stato, pertanto, l'articolo 6-*octies* appare superato nel merito – a meno che si preferisca non estendere la proroga oltre il 31 dicembre 2005, – oltre che di fatto inapplicabile in quanto presupponente una formulazione superata del comma 1-*bis* dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 395 del 2000, che attualmente prevede il nuovo termine del 30 giugno 2006. Sussiste quindi un problema di coordinamento formale e normativo e di successione delle norme nella loro entrata in vigore, sul quale apparirebbe opportuno che il Governo chiarisse il proprio orientamento, certo consapevoli del fatto che, considerati i tempi occorrenti per una nuova lettura da parte del Senato, vi potrebbe anche essere il rischio di decadenza dell'intero provvedimento.

Passando oltre, l'articolo 6-*nonies* istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a partire dal 2004, un fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, con dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006. La copertura è a valere sui Fondi speciali di parte corrente per l'anno 2004. In merito a tale disposizione, vi è la necessità, oltre che di aggiornare le disposizioni di copertura, riferendole al triennio 2005-2007, anche di fare in modo che la

Commissione di merito tenga conto dei rilievi già espressi dalla IX Commissione in sede di esame del testo unificato dei progetti di legge C. 141 e abbinati, che recava disposizioni analoghe. L'articolo 7, infine, reca la rituale previsione sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Franco RAFFALDINI (DS-U) ritiene che il termine del 30 giugno 2006 debba preferirsi a quello del 31 dicembre 2005, perché meglio rispondente alle richieste e alle esigenze del settore.

Intende inoltre richiamare l'attenzione della Commissione su un'altra questione che ritiene opportuno affrontare nell'ambito del provvedimento in esame. Ricorda che il comma 148 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004) abroga l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e allinea i trattamenti previdenziali di malattia degli autotrotranvieri a quelli dei lavoratori dell'industria, mantenendo i trattamenti di miglior favore come obbligazioni contrattuali del datore di lavoro, fino ad una eventuale diversa disciplina pattizia. Tale previsione comporta un ulteriore aggravio per i bilanci delle aziende di circa 50 milioni di euro annui.

Per tale ragione, annuncia la presentazione di un emendamento al decreto-legge in titolo, finalizzato a riformulare il comma 148 della finanziaria nel senso di prevedere che i trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori dell'industria siano definiti nell'ambito della contrattazione collettiva di categoria. Propone inoltre di segnalare nel parere per la I Commissione, in forma di condizione, la necessità intervenire per evitare che i costi della riforma di cui al comma 148 ricadano sulle imprese di trasporto.

Ettore ROSATO (MARGH-U) si associa a quanto testè evidenziato dal collega Raffaldini.

Il sottosegretario Paolo UGGÈ si riserva di approfondire la questione posta dal deputato Raffaldini e auspica a tal fine un rinvio dell'esame ad altra seduta.

Paolo ROMANI, *presidente*, visto il collegamento tra il decreto-legge in titolo ed il decreto-legge n. 314 del 2004, il cui esame, in sede consultiva, è previsto al successivo punto dell'ordine del giorno, e considerata la richiesta del rappresentante del Governo, propone che nell'odierna seduta in sede consultiva siano svolte soltanto le relazioni introduttive sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 280, 314 e 315 del 2004 e di concludere nella giornata di domani l'esame degli stessi.

La Commissione concorda.

Paolo ROMANI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocare per la giornata di domani.

**DL 314/04: Proroga di termini.**

**C. 5521 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame.

Antonio PEZZELLA (AN), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio il parere sul disegno di legge C. 5521, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini. In particolare, interessa direttamente la competenza della Commissione Trasporti l'articolo 3 del decreto-legge, che — come già ricordato nella relazione sul decreto-legge n. 280, testé svolta nell'odierna seduta — ha prorogato al 30 giugno 2006 il periodo di vigenza della disciplina transitoria in materia di accesso alla professione di autotrasportatore.

Illustra quindi brevemente il contenuto del provvedimento, con particolare riferimento alle previsioni dell'articolo 3. L'articolo 1 differisce al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2005 da parte degli enti locali. L'articolo 2, in deroga alla vigente disciplina concernente l'incarico di Procuratore nazionale antimafia, prevede che l'attuale Procuratore, il cui mandato sarebbe scaduto il 14 gennaio 2005, continui ad esercitare le proprie funzioni sino al giorno del compimento del settantaduesimo anno di età, vale a dire, secondo quanto riporta la relazione di accompagnamento al provvedimento in esame, il prossimo 1° agosto 2005.

L'articolo 3, come ha accennato, ha prorogato al 30 giugno 2006 la vigenza della disciplina transitoria in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, prevista dall'articolo 22, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 395 del 2000, che, in attesa della piena liberalizzazione del settore, mantiene in sostanza il regime di autorizzazioni previsto dalla legge n. 298 del 1974. Per quanto riguarda l'interferenza tra la disposizione in esame — che è già in vigore, salve le modifiche che il Parlamento decidesse di apportare al decreto-legge — e la disposizione introdotta dal Senato nel decreto-legge n. 280 del 2004, e per quanto riguarda le questioni procedurali connesse, rinvia a quanto già evidenziato nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 5519, testé svoltosi.

Passando all'articolo 4 del decreto-legge in esame, ricorda che esso sospende fino al 28 febbraio 2005 l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 56 del 2000 relative al Fondo perequativo nazionale e alle conseguente ripartizione tra le regioni del gettito della compartecipazione IVA, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2004 con cui la ripartizione suddetta era stata definita per il 2002. In via transitoria, l'articolo prevede altresì che, fino al 28 febbraio 2005, siano erogate alle regioni a statuto ordinario le anticipazioni di tesoreria necessarie ad assicurare, insieme con il gettito IRAP e con quello

dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente.

L'articolo 5 autorizza la Croce rossa italiana a prorogare al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato già stipulati, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 2001, nell'ambito delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. L'articolo 6 conferma per il 2005 la disciplina vigente per l'erogazione di contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo (F.U.S.), riapre i termini di presentazione delle domande di finanziamento sino al 30 gennaio 2005 ed estende a tutti i settori dello spettacolo la possibilità di fruire di un'anticipazione sui contributi prevista (per il solo 2003 e per le sole attività teatrali) dall'articolo 23, comma 6, del decreto ministeriale 27 febbraio 2003. L'articolo 7 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Segnala, infine, che la Conferenza Stato-regioni, nell'esaminare il provvedimento in titolo, ha sollecitato un intervento legislativo in materia di espropriazione per pubblica utilità in relazione alla realizzazione di infrastrutture ferroviarie. In particolare, la Conferenza propone di prorogare al 31 dicembre 2005 il termine di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981.

Al riguardo, osserva che la legge n. 219 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 75 del 1981, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai sismi del novembre 1980 e febbraio 1981, ed ha inoltre definito misure per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti. Il titolo VIII della legge, in particolare, reca misure di intervento per l'edilizia a Napoli e reca fundamentalmente un programma per la realizzazione di alloggi e delle connesse opere di urbanizzazione. La modifica sollecitata dalle regioni rientra quindi principalmente negli ambiti di competenza della VIII Commissione. È opportuno ricordare che il termine di efficacia dei suddetti decreti di

occupazione è già stato prorogato in diverse occasioni (da ultimo con il decreto-legge n. 355 del 2003).

Paolo ROMANI, *presidente*, sulla base di quanto precedentemente convenuto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocare per la giornata di domani.

**DL 315/04: Partecipazione dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo, incentivi al trasporto combinato su ferrovia e regime IVA delle offerte a fini umanitari.**

**C. 5522 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Benedetto NICOTRA (FI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Bilancio il parere sul disegno di legge C. 5522, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2004, n. 315, il quale è fundamentalmente volto ad evitare che a chiusura del bilancio 2004 fossero computate in economia le risorse stanziare per incentivi al trasporto combinato su ferrovia e quelle per la partecipazione finanziaria dell'Italia ad alcuni fondi internazionali di sviluppo. Il provvedimento reca altresì misure per sterilizzare l'incidenza dell'IVA sulle donazioni effettuate dagli italiani mediante SMS telefonici (*short message system*) in favore delle popolazioni colpite dal maremoto di Sumatra.

Illustra quindi il provvedimento. In particolare, gli articoli da 1 a 7 autorizzano contributi di vario importo per la partecipazione dell'Italia a diversi fondi internazionali di sviluppo e dettano disposizioni complementari. I fondi in questione sono la XIII ricostituzione delle risorse dell'IDA (*International Development Association*), che appartiene al Gruppo della Banca Mondiale; la IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo e la I ricostituzione del Fondo fiduciario (*Trust Fund*) per l'iniziativa

HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), che si inserisce nel quadro delle iniziative internazionali per la riduzione del debito dei paesi più poveri ed è rivolta a vantaggio degli Stati fortemente indebitati e poco sviluppati. L'intervento d'urgenza è dovuto, in questo caso, alla mancata approvazione definitiva entro il 2004 del disegno di legge del Governo C. 5309, sulla « Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali », che è stato approvato dal Senato ed è all'esame della Camera. L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze predisponga ed illustri annualmente al Parlamento una programmazione triennale degli obiettivi politici e strategici dell'azione dell'Italia nelle Istituzioni finanziarie internazionali e fornisca una valutazione dell'efficacia della loro attività.

L'articolo 9, che interessa più direttamente la competenza della Commissione Trasporti, affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione del « Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti », istituito dall'articolo 38, comma 6, della legge n. 166 del 2002 (cosiddetto « collegato infrastrutture »). In particolare, si prevede che la Cassa depositi e prestiti provveda all'erogazione dei contributi sulla base di un'apposita convenzione da stipulare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, ricorda che il Fondo in questione è destinato a finanziare contributi in favore di soggetti da individuare con decreto ministeriale. In particolare, il 25 per cento del Fondo è finalizzato a contributi alle imprese ferroviarie che si impegnino a sottoscrivere con i Ministeri competenti un accordo di programma per il trasporto combinato e accompagnato delle merci; e almeno il 30 per cento del Fondo è destinato a contributi alle imprese per il trasporto combinato e di merci pericolose che si impegnano contrattualmente per il triennio 2004-2006

con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose in un quantitativo minimo annuo.

Il ricorso alla Cassa depositi e prestiti e la necessità di intervenire entro la fine del 2004 sono dovuti ad un insieme di circostanze. L'attuazione della legge n. 166, infatti, ha subito gravi ritardi, come ricordato anche dal Governo nella risposta, del 30 settembre 2004, all'interrogazione Duca n. 5-03503, oltre che nella relazione di accompagnamento al provvedimento in esame. Infatti un anno è trascorso per l'esame da parte della Commissione europea del regolamento previsto dalla legge n. 166, indispensabile per la sua attuazione, il quale è stato finalmente emanato (con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004) ed è attualmente in corso di registrazione da parte della Corte dei conti; e altri otto mesi sono trascorsi per effetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 177, della legge finanziaria 2004, che impediva l'utilizzo dei limiti di impegno per finalità diverse dagli investimenti, e che è stato poi modificato dal decreto-legge n. 168 del 2004.

Quest'ultimo, peraltro, ha previsto la possibilità di utilizzare i limiti di impegno per incentivi al trasporto delle merci con modalità alternative alla strada, ma non ha chiarito le modalità di erogazione dei contributi, che dovrebbe avvenire nell'arco di quindici anni a fronte dei tre anni del triennio di riferimento per l'applicazione della legge, vanificando di fatto l'utilità della norma. Al fine di erogare i contributi nel triennio occorreva perciò attualizzare le risorse stanziare.

Il ritardo ha inoltre impedito l'adozione del decreto ministeriale di individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi e del decreto interministeriale di definizione della misura dei contributi per il trasporto combinato e di merci pericolose. Era però urgente impegnare le risorse stesse: trattandosi infatti di stanziamenti mediante limiti di impegno, una norma generale – l'articolo 54, comma 16, della legge n. 449

del 1997, e successive modificazioni – imponeva che le risorse fossero impegnate formalmente entro il 31 dicembre 2004.

Passando all'ultimo articolo del decreto-legge n. 315, l'articolo 10, ricorda che esso esclude dal regime dell'IVA gli importi destinati dagli italiani mediante SMS agli aiuti alle popolazioni del sud-est asiatico colpite dal maremoto.

Paolo ROMANI, *presidente*, sulla base di quanto precedentemente convenuto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocare per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 18 gennaio 2005. — Presidenza del presidente Paolo ROMANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Alfredo Mantovano.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Indagine conoscitiva sull'assetto del sistema portuale.**

**Audizione del Sottosegretario di Stato per l'Interno, Alfredo Mantovano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo ROMANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alfredo MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Eugenio DUCA (DS-U), Ettore ROSATO (MARGH-U) e Luciano Mario SARDELLI (FI), cui risponde e rende ulteriori precisazioni Alfredo Mantovano, *Sottosegretario di*

*Stato per l'Interno*, riservandosi di trasmettere alla Commissione una documentazione integrativa e dettagliata in ordine alle questioni poste nel corso dell'audizione.

Paolo ROMANI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Mantovano. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### RISOLUZIONI

*Martedì 18 gennaio 2005. — Presidenza del presidente Paolo ROMANI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario Tassone.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**7-00528 Sardelli: Poteri sanzionatori dell'ENAC.**

*(Discussione e rinvio).*

Luciano Mario SARDELLI (FI) rinuncia ad illustrare la risoluzione in titolo, di cui è il primo firmatario.

Il sottosegretario Mario TASSONE osserva che la risoluzione in discussione offre al Governo lo spunto per una riflessione più approfondita sul tema dei poteri sanzionatori dell'ENAC nei confronti dei titolari delle gestioni aeroportuali. Il tema, in effetti, è stato già affrontato dalla Commissione in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 237 del 2004 sulla riforma dell'aviazione civile. L'articolo 1-bis del decreto-legge, infatti, in ossequio del principio di legalità invocato dai vertici dell'ENAC nel corso dell'audizione del 15 dicembre scorso, prevede che le convenzioni di gestione aeroportuale totale approvate e rese esecutive a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione debbano contenere le sanzioni e altre cause di decadenza o revoca della concessione. La medesima norma dispone che l'ENAC, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, provveda ad adeguare le convenzioni già stipulate alle prescrizioni « anche sanzionatorie » previste dal comma precedente. Analoga previsione è contenuta nello schema di decreto legislativo di revisione della parte aeronautica (articolo 704) del codice della navigazione, che, preannuncia sarà trasmesso a breve alla Camera per l'espressione del parere di competenza da parte della Commissione Trasporti.

Ritiene quindi che la suddetta previsione possa consentire di rendere effettiva e più efficace la funzione di vigilanza e regolazione dell'ENAC in relazione alle singole realtà aeroportuali. In quest'ottica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è impegnato nella stesura di un documento, da convertire in direttiva, che assicuri uniforme applicazione e calibrata determinazione delle ipotesi di violazione e delle relative sanzioni. Questo percorso operativo, definito dopo ampia discussione parlamentare, appare privo di alternative, nell'impossibilità di contemplare nella legge tutte le ipotesi.

Alla luce di tali considerazioni, si riserva di sottoporre alla Commissione la valutazione delle soluzioni che in concreto saranno individuate dal Governo nei prossimi giorni.

Ettore ROSATO (MARGH-U), nel dar atto al viceministro Tassone di essere sempre disponibile nei confronti della Commissione e nel ringraziarlo, si dice favorevole a seguire il percorso da lui delineato, che appare il più adeguato ed offre l'opportunità di risolvere un problema serio qual è quello da cui trae origine la risoluzione in titolo.

Luciano Mario SARDELLI (FI) concorda sul percorso individuato dal viceministro Tassone, che ringrazia per la disponibilità e per la tempestività con la quale si è interessato del problema affrontato dalla risoluzione in discussione.

Paolo ROMANI, *presidente*, ricorda che la risoluzione in titolo, che lo vede tra i firmatari, intende porre rimedio ad una difficoltà espressamente denunciata dal Presidente dell'ENAC nel corso della sua audizione del 15 dicembre scorso sulla situazione delle gestioni aeroportuali nazionali. In quell'occasione, il presidente Riggio ha fatto presente che « l'ENAC non ha, allo stato, nessun potere al di fuori della revoca della concessione, mentre sarebbero essenziali le sanzioni pecuniarie ». L'unico potere sanzionatorio efficace nei confronti delle società è infatti quello a carattere pecuniario, ha rilevato il presidente Riggio, che ha quindi apertamente esortato il Parlamento a mettere l'ENAC nelle condizioni di agire con adeguati poteri. Rispetto a tale esigenza, prende atto del percorso ipotizzato dal viceministro Tassone che potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti nel prosieguo e, in particolare, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo testè preannunciato dal Viceministro.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 18 gennaio 2005. — Presidenza del presidente Paolo ROMANI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario Tassone.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Proposte di nomina del professor Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo della professoressa Turco Bulgherini, dell'ingegner Cherchi, dell'ingegner Gasparetto e del comandante Arnaudo a componenti del relativo collegio. Nomine n. 124, 126, 127, 128 e 133.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Pareri favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina n. 124, 126, 127 e 128, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 dicembre 2004, ed inizia l'esame della proposta di nomina n. 133.

Paolo ROMANI (FI), *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha disposto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, la proroga del termine per l'espressione dei pareri sulle proposte di nomina n. 124, 126, 127 e 128.

Avverte inoltre che, come preannunciato, è stata assegnata alla Commissione la proposta di nomina del comandante Cesare Arnaudo a componente del Collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (n. 133). Al riguardo, ricorda che, come chiarito dal rappresentante del Governo nella seduta del 27 dicembre scorso, la nuova proposta di nomina si è resa necessaria in ragione della indisponibilità manifestata dal generale Andrea Fornasiero (proposta di nomina n. 125) a far parte del Collegio dell'Agenzia.

Giuseppe Massimo FERRO (FI), *relatore*, illustra la proposta di nomina n. 133, rilevando come dal *curriculum* del comandante Arnaudo emerga il possesso dei requisiti professionali e di esperienza necessari per l'espletamento dell'incarico di componente del Collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla relativa proposta di nomina.

Paolo ROMANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 dicembre scorso il relatore aveva formulato una proposta di parere favorevole su ciascuna delle altre proposte di nomina in titolo (n. 124, 126, 127 e 128). Avverte che, se non vi sono obiezioni, la Commissione procederà contestualmente alle votazioni relative a ciascuna proposta di nomina.

La Commissione procede quindi alle votazioni per scrutinio segreto sulle proposte di parere favorevole del relatore relative alle proposte di nomina del professor Franchi a presidente dell'Agenzia

nazionale per la sicurezza del volo (n. 124), della professoressa Turco Bulgherini a componente del Collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (n. 126), dell'ingegner Cherchi a componente del Collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (n. 127), dell'ingegner Gasparetto a componente del Collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (n. 128) e del comandante Arnaudo a componente del Collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (n. 133).

Paolo ROMANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del professor Franchi:

Presenti e votanti .....	25
Maggioranza .....	13
Hanno votato <i>sì</i> .....	23
Hanno votato <i>no</i> .....	2

La Commissione approva.

Paolo ROMANI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato in sostituzione di Cesaro, Albonetti, De Laurentiis, Duca, Ferro, Floresta, Gallo in sostituzione di Bocchino, Giuseppe Gianni, La Starza, Lezza, Mazzarello, Meroi, Milanato in sostituzione di Iannuccilli, Muratori, Nicotra, Mario Pepe in sostituzione di Testoni, Pezzella, Raffaldini, Rognoni, Romani, Rosato, Sanza, Sardelli, Susini, Tidei.

Paolo ROMANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina della professoressa Turco Bulgherini:

Presenti e votanti .....	25
Maggioranza .....	13
Hanno votato <i>sì</i> .....	17
Hanno votato <i>no</i> .....	8

La Commissione approva.

Paolo ROMANI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato in sostituzione di Cesaro, Albonetti, De Laurentiis, Duca, Ferro, Floresta, Gallo in sostituzione di Bocchino, Giuseppe Gianni, La Starza, Lezza, Mazzaello, Meroi, Milanato in sostituzione di Iannuccilli, Muratori, Nicotra, Mario Pepe in sostituzione di Testoni, Pezzella, Raffaldini, Rognoni, Romani, Rosato, Sanza, Sardelli, Susini, Tidei.

Paolo ROMANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina dell'ingegner Cherchi:

Presenti e votanti .....	25
Maggioranza .....	13
Hanno votato <i>sì</i> .....	17
Hanno votato <i>no</i> .....	8

La Commissione approva.

Paolo ROMANI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato in sostituzione di Cesaro, Albonetti, De Laurentiis, Duca, Ferro, Floresta, Gallo in sostituzione di Bocchino, Giuseppe Gianni, La Starza, Lezza, Mazzaello, Meroi, Milanato in sostituzione di Iannuccilli, Muratori, Nicotra, Mario Pepe in sostituzione di Testoni, Pezzella, Raffaldini, Rognoni, Romani, Rosato, Sanza, Sardelli, Susini, Tidei.

Paolo ROMANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina dell'ingegner Gasparetto:

Presenti e votanti .....	25
Maggioranza .....	13

Hanno votato <i>sì</i> .....	16
Hanno votato <i>no</i> .....	9

La Commissione approva.

Paolo ROMANI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato in sostituzione di Cesaro, Albonetti, De Laurentiis, Duca, Ferro, Floresta, Gallo in sostituzione di Bocchino, Giuseppe Gianni, La Starza, Lezza, Mazzaello, Meroi, Milanato in sostituzione di Iannuccilli, Muratori, Nicotra, Mario Pepe in sostituzione di Testoni, Pezzella, Raffaldini, Rognoni, Romani, Rosato, Sanza, Sardelli, Susini, Tidei.

Paolo ROMANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del comandante Arnaudo:

Presenti e votanti .....	25
Maggioranza .....	13
Hanno votato <i>sì</i> .....	14
Hanno votato <i>no</i> .....	11

La Commissione approva.

Paolo ROMANI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato in sostituzione di Cesaro, Albonetti, De Laurentiis, Duca, Ferro, Floresta, Gallo in sostituzione di Bocchino, Giuseppe Gianni, La Starza, Lezza, Mazzaello, Meroi, Milanato in sostituzione di Iannuccilli, Muratori, Nicotra, Mario Pepe in sostituzione di Testoni, Pezzella, Raffaldini, Rognoni, Romani, Rosato, Sanza, Sardelli, Susini, Tidei.

**La seduta termina alle 15.10.**

ALLEGATO

**DL 280/04: Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (C. 5519 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa » (C. 5519),

delibera di esprimere:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

1) si segnala la necessità di coordinare la disposizione di cui all'articolo 6-*octies*, che proroga al 31 dicembre 2005 il termine del periodo transitorio relativo alla liberalizzazione dell'esercizio della professione di autotrasportatore di cose, con l'ulteriore proroga – fissata al 30

giugno 2006 e già entrata in vigore – disposta dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante « Proroga termini » (C. 5521), che appare più conforme alle esigenze del settore;

2) con riferimento all'articolo 6-*novies*, che istituisce il « Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato », oltre a prevedere un aggiornamento della copertura finanziaria, sia espressamente previsto che la disciplina perequativa recata da tali disposizioni si applica, oltre che ai trattamenti di quiescenza anche ai relativi trattamenti di reversibilità e, considerato che il detrimento economico subito dai soggetti su cui interviene tale articolo varia sensibilmente in funzione dell'anno in cui essi sono cessati dal servizio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere – anche con idonee forme di graduazione – un anticipo della decorrenza delle misure perequative per le categorie di lavoratori che sono stati maggiormente penalizzati.